

## COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

AMBIENTE

Direzione D - Applicazione, governance e semestre europeo

ENV.D.2 - Applicazione, politica di coesione e semestre europeo, Gruppo 2  
Il Capo Unità

Bruxelles, 22.05.2014  
ENV.D.2/MP/vf/3719/12/ENVI

Sandrini Beniamino  
Via del Fante 21  
Caselle di Sommacampagna (VR)  
ITALIA

E-mail: [beniaminosandrini@virgilio.it](mailto:beniaminosandrini@virgilio.it)

**Oggetto: Pratica CHAP(2011)03569, collegata alla procedura di indagine EU-PILOT 3719/12/ENVI**

Gentile Signore,

Mi riferisco alla Sua segnalazione del 22.10.2011, alle successive informazioni inviate il 18.11.2011, 31.01.2012, 08.08.2012, 29.10.2012, 14.01.2013 e 05.05.2014, e alle precedenti comunicazioni di questi servizi datate 15.12.2011, 03.02.2012 e 16.07.2012, protocollata col numero CHAP in oggetto, in cui riferisce di un caso di possibile cattiva applicazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente<sup>1</sup> (la direttiva VAS), con riguardo al "Quadrante Europa" (Verona).

Innanzitutto, questi servizi vogliono scusarsi per il ritardo accumulato nella gestione della Sua pratica, causato dall'elevato numero di denunce che questi servizi ricevono su base annua.

Ai sensi dell'articolo 17 TUE, la Commissione ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione del diritto dell'Unione europea. La Commissione esercita tale funzione di controllo anche rispetto alle situazioni denunciate dai singoli cittadini e, ove riconosca, nelle situazioni denunciate, una potenziale violazione del diritto dell'Unione europea, può intervenire presso le autorità degli Stati membri.

Nell'ambito dell'indagine in oggetto, i servizi della Commissione hanno sollevato la potenziale violazione dell'articolo 3 della Direttiva VAS, chiedendo alle Autorità italiane chiarimenti sull'applicazione della direttiva ai seguenti piani: Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa - Area Nord; Master Plan del Quadrante Europa; Piano d'Area Quadrante Europa e le sue 4 varianti.

Le Autorità italiane hanno comunicato che la strumentazione sovraordinata oggi vigente a livello regionale è il piano regionale "Piano d'Area Quadrante Europa", approvato con delibera del Consiglio Regionale Veneto n. 69 del 20/10/1999, e successiva Variante n. 2, adottata con

---

<sup>1</sup> GU L 197 del 21.07.2001, p. 30

delibera del Consiglio Regionale Veneto n. 3769 del 6/12/2005, e definitivamente approvata con delibera del Consiglio Regionale Veneto n. 3446 del 7/11/2006. Il Piano d'Area Quadrante Europa, pur rientrando nella tipologia di piani da sottoporre alla VAS, essendo stato approvato in un periodo antecedente all'entrata in vigore della Direttiva VAS, non rientrava nell'obbligo di assoggettamento a procedura di VAS.

Il Piano d'Area Quadrante Europa, nell'allegato H "*Scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione paesaggistica Quadrante Europa*", stabilisce oltre le direttive di carattere strategico, anche previsioni puntuali quali la perimentazione dei comparti e la destinazione d'uso da attribuire agli stessi. Nella fattispecie vengono individuati 4 comparti. Nel caso dell'ambito del Piano d'Area Quadrante Nord, lo stesso ricade nel comparto C1, nominato comparto dell'interporto Quadrante Europa. Gli interventi in tale comparto sono subordinati all'approvazione di un piano urbanistico attuativo con previsioni di dettaglio che recepiscono le indicazioni contenute nel sopracitato allegato H; le destinazioni delle aree ivi comprese assumono classificazione ZTO D speciale, ovvero strutture per la logistica, nella quale sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: attività logistiche distributive, produttive, artigianali, direzionali e commerciali all'ingrosso connesse alla logistica.

Per quanto riguarda le 4 varianti al Piano d'Area Quadrante Europa, Le Autorità italiane hanno fornito le seguenti informazioni:

- La variante n.1 al Piano d'Area è stata approvata con Dcr n. 61 del 17/11/2003 e pubblicata nel BUR n. 124 del 30/12/2003 con lo stesso procedimento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC); essendo stata approvata in un periodo antecedente all'entrata in vigore della Direttiva VAS, non rientrava nell'obbligo di assoggettamento a procedura di VAS.

- La variante n.2 al Piano d'Area è stata adottata con delibera del Consiglio Regionale Veneto n. 3769 del 6/12/2005, approvata dalla Giunta Regionale, subordinatamente all'acquisizione del parere della competente Commissione Consigliare (parere n. 206 del 25 ottobre 2006), con delibera del Consiglio Regionale Veneto n. 3446 del 7/11/2006, e pubblicata sul BUR n. 102 del 24 /11/2006; tale variante non è stata assoggettata a VAS, essendo considerata una modifica non sostanziale del piano vigente. Le Autorità italiane hanno comunicato che la seconda variante è stata approvata con lo stesso procedimento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC);

- La variante n.3 è stata approvata dalla Giunta Regionale subordinatamente all'acquisizione del parere della competente Commissione Consigliare, con Dgr 2927 del 19/09/2006, pubblicata sul BUR n. 124 del 30/12/2003, e approvata con lo stesso procedimento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC). Tale variante non è stata assoggettata a VAS, essendo considerata una modifica non sostanziale del piano vigente;

- Con Nota n. 423280/57.10 del 27/08/2009 la struttura proponente la variante n. 4 al Piano d'Area ha chiesto, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, che la variante n. 4 fosse sottoposta ai pareri e provvedimenti da parte della Commissione Regionale VAS, quale autorità competente ai sensi della vigente disciplina legislativa, allegando la seguente documentazione: elenco delle autorità competenti in materia ambientale potenzialmente interessate agli impatti derivanti dall'attuazione della variante n. 4 al Piano; rapporto preliminare comprendente la descrizione della variante n. 4 al Piano d'Area Quadrante Europa, con le informazioni e dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente; elaborati grafici di progetto.

La Commissione Regionale VAS, autorità ambientale per la valutazione ambientale strategica, con proprio parere n. 66 del 27 ottobre 2009, e dopo aver esaminato la documentazione, ha espresso il proprio parere di esclusione della variante n. 4 dalla procedura di VAS. Il Comitato tecnico della Regione Veneto, con proprio parere n. 398 in data 1 dicembre 2009, ha ritenuto che la variante n. 4 fosse meritevole di approvazione. Successivamente, la variante è stata approvata

dalla giunta regionale subordinatamente all'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare (parere n. 834 del 10/03/2010) con DGR 828 del 15/03/2010, e pubblicata nel BUR n. 31 del 13/04/2010.

Le Autorità italiane hanno ribadito che le varianti 1, 2, 3 del Piano d'Area riguardavano modifiche minori, non sostanziali e/o modifiche delle norme di attuazione, e pertanto tali da non dover essere assoggettate a procedura di VAS, mentre la variante n. 4 al Piano d'Area è stata assoggettata alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (screening), e con parere n. 66 del 27/10/2009 della Commissione Regionale per la VAS è stata esclusa dalla procedura di VAS.

Le Autorità italiane hanno inoltre confermato che le varianti al Piano d'Area Quadrante Europa sopracitato non incidono sulle caratteristiche essenziali e sul disegno generale del Piano d'Area originario, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 69 del 20 ottobre 1999, specificando a scala di maggior dettaglio i contenuti indicati nel PTRC, approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28 maggio 1992, pubblicato sul BUR n. 93 del 24/09/1992 e approvato con lo stesso procedimento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC).

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Verona, già sottoposto alla procedura di VAS, oggetto del parere n. 94 del 6 dicembre 2007 della Commissione Regionale Veneto per la VAS, e approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4148 del 18/12/2007, ha recepito le previsioni urbanistiche dettate dal Piano d'Area Quadrante Europa, includendo l'area in un contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi, normato dall'art. 56 *"ambiti disciplinati dalle varianti n. 1 e n. 2 del Piano d'Area Quadrante Europa"* delle NTA del PAT, che fa esplicito riferimento alle previsioni del Piano d'Area Quadrante Europa.

Con delibera del Consiglio n. 41 del 30 giugno 2011 del Comune di Verona, è stato approvato il "Piano Urbanistico Attuativo Quadrante Europa" sopracitato, presentato dal Consorzio ZAI. Questo piano attua nel dettaglio, senza modificarle, le previsioni del PAT e del Piano d'Area Quadrante Europa circa la perimetrazione del comparto C1 e le destinazioni d'uso. È stato aggiunto che tale piano non prevede una nuova espansione, ma *"rivede il progetto generale dell'area interportuale esistente di 2.676,519 mq, così da costituire un riferimento aggiornato all'operatività interna e allo sviluppo dell'area"*.

Con la premessa che i piani urbanistici attuativi rientrano nella tipologia di piani da assoggettare a VAS e la competenza in materia di VAS è regionale, ai sensi dell'art. 5(8) del DL 70/2011 convertito in legge n. 106 del 12 luglio 2011 si intende esente da VAS soltanto lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a VAS, qualora non comportino variante e se lo strumento sovraordinato già definisce in sede di VAS determinate caratteristiche localizzative e tipologie degli interventi annessi. Pertanto, in quanto rientrante nelle tipologie di esenzione previste dall'art. 5(8) del DL 70/2011, convertito in legge n. 106 del 12 luglio 2011, si è ritenuto che tale piano non debba essere sottoposto alla procedura di VAS, poiché il PUA risulta compatibile con il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Verona, che è stato assoggettato a procedura di VAS, e prevede *"una riorganizzazione già oggetto di valutazione nella VAS del PAT"*.

Per l'ultimo, si dovrebbe precisare che il "Master Plan" rappresenta un documento di indirizzo strategico che sviluppa un'ipotesi complessiva sulla programmazione di un territorio. Esso non ha pertanto un valore prescrittivo intrinseco, in quanto le azioni progettuali in esso contenute sono attuabili esclusivamente attraverso accordi fra i soggetti interessati e che possono essere modificati, di comune accordo, ogni volta che si ritenga necessario, poiché non è regolato da leggi. Essendo, uno strumento di programmazione strategica, che attua i programmi di sviluppo territoriale, e precede la pianificazione territoriale e urbanistica, non risulta assoggettabile alla disciplina in materia di VAS.


Viste le considerazioni sopra esposte sulla base delle osservazioni inviate dalle Autorità italiane, risulta che la Regione Veneto sembra aver adeguatamente ottemperato agli obblighi pervisti dall'articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE, applicando correttamente le disposizioni nazionali/regionali ed europee in materia di VAS.

Pertanto, questi servizi ritengono che la pratica EU Pilot in oggetto abbia esaurito il suo scopo e ne hanno proposto l'archiviazione. Di conseguenza, qualora Lei entro 4 (quattro) settimane dalla presente non fornisca a questi servizi elementi chiari e pertinenti che permettano di modificare le conclusioni sopra illustrate, anche la pratica CHAP(2011)03569, collegata, sarà archiviata.

Mi preme precisare che, anche dopo l'archiviazione, è Suo diritto scrivere nuovamente alla Commissione, nel caso in cui ritenga di essere in possesso di evidenze che consentano di configurare nuove potenziali violazioni della normativa VAS nella Regione Veneto.

Le ricordo ancora che l'obbligo di assicurare il rispetto del diritto ambientale dell'Unione europea da parte delle autorità degli Stati membri spetta in primo luogo alle autorità amministrative o giudiziarie degli stessi Stati. Avvalendosi dei mezzi di tutela disponibili a livello nazionale, i cittadini possono far valere i loro diritti in forma più specifica che attraverso un ricorso alla Commissione europea. Infatti, soltanto i giudici nazionali possono rivolgere ingiunzioni all'Amministrazione o disporre l'annullamento di atti dell'Amministrazione, mentre la Corte di giustizia UE può solo emettere una sentenza di accertamento dell'esistenza di una violazione del diritto ambientale dell'Unione, in seguito alla quale spetta sempre allo Stato membro adottare i provvedimenti necessari a porre fine alla violazione accertata.

Voglia gradire l'espressione dei miei distinti saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ion Codescu', with a stylized flourish at the end.

Ion Codescu